

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2006

INDICE

Criteria generali

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Commissione consultiva	pag. 4
Art. 3 – Finalità	pag. 5
Art. 4 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento	pag. 5
Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione	pag. 9

Disposizioni generali relative all'insediamento e ubicazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 6 – Ubicazione dell'attività di somministrazione e distanza tra esercizi	pag. 11
Art. 7 – Limiti di superficie di somministrazione	pag. 11
Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi	pag. 11
Art. 9 – Impatto acustico	pag. 11
Art. 10 – Programmazione	pag. 12

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 11 – Requisiti morali	pag. 12
Art. 12 – Requisiti professionali	pag. 14

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 13 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento	pag. 15
Art. 14 – Documenti da allegare all'istanza	pag. 16
Art. 15 – Decisione sull'istanza	pag. 17
Art. 16 – Comunicazione e DIA	pag. 17
Art. 17 – Autorizzazione	pag. 18

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività

Art. 18 – Inizio dell'attività	pag. 19
Art. 19 – Autorizzazione stagionale	pag. 19
Art. 20 – Trasferimento	pag. 19
Art. 21 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione	pag. 19
Art. 22 – Subingresso	pag. 20
Art. 23 – Cessazione dell'attività	pag. 21
Art. 24 – Revoca delle autorizzazioni	pag. 21
Art. 25 – Proroghe	pag. 22
Art. 26 – Distributori automatici	pag. 22
Art. 27 – Obbligo della prestazione	pag. 22
Art. 28 – Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività	pag. 22
Art. 29 – Pubblicità dei prezzi	pag. 23
Art. 30 – Attività miste	pag. 23
Art. 31 – Disposizioni particolari	pag. 23

Art. 32 – Giochi leciti	pag. 24
Art. 33 – Attività soggette a DIA	pag. 25
Art. 34 – Autorizzazione temporanea	pag. 25

Orario di apertura

Art. 35 – Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione	pag. 26
--------------------------------------------------------------------------	---------

Sanzioni

Art. 36 – Competenza all'adozione dei provvedimenti	pag. 28
Art. 37 – Procedura sanzionatoria	pag. 28

Norme finali e transitorie

Art. 38 – Conversione autorizzazioni esistenti	pag. 29
Art. 39 – Validità del regolamento	pag. 29

Criteria generali

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

1. l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
2. la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
3. le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
4. la programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

Esse si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali e su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, con esclusione:

1. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma complementare nei circoli privati a favore dei soci (fatte salve le espresse norme richiamate nel presente regolamento);
2. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
3. della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività dell'agriturismo e bed & breakfast, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Art. 2 – Commissione consultiva.

Sul presente regolamento si è espressa, con parere obbligatorio, ma non vincolante, la commissione consultiva istituita, ai sensi dell'art.20, comma 4, presso la Comunità Montana Valle Seriana Inferiore.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'articolo 18, comma 2, della L.R. 30/2003.

La commissione in questione non è più chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni modifica al presente regolamento afferente gli argomenti indicati nel precedente comma.

Art. 3 – Finalità.

Nel rispetto della normativa regionale e delle disposizioni legislative dello Stato, le presenti norme si pongono la finalità di garantire:

- a. Il rispetto delle esigenze dei consumatori e la valorizzazione del territorio;
- b. La trasparenza e la qualità del mercato;
- c. La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d. La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- e. La salvaguardia delle aree di interesse, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- f. La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- g. La tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 4 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento

Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e, qualora non indicati, si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- *Somministrazione* – è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.
- *Luogo aperto al pubblico* – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
- *Area appositamente attrezzata* – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- *Pubblico esercizio* – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi, prevedendo un corrispettivo, in locali ai quali chiunque può accedere liberamente.
- *Distribuzione automatica* – installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
- *Somministrazione in sede del committente* – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di

studio.

- *Mensa aziendale* – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- *Somministrazione presso complessi ricettivi* – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- *Somministrazione in comunità religiose* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.
- *Somministrazione in Ospedali e Scuole* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- *Somministrazione in Caserme* – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- *Somministrazione su mezzi di trasporto* – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- *Somministrazione in luoghi di intrattenimento e svago* – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- *Somministrazione presso circoli privati* – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- *Requisiti soggettivi* – sono le imprescindibili condizioni morali e professionali che ogni soggetto deve possedere per poter esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande.
- *Soggetto responsabile* – è la persona fisica intestataria dell'autorizzazione.
- *Delegato* – è la persona indicata dal titolare dell'impresa in possesso dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività.
- *Rappresentante* – è il soggetto individuato ai sensi dell'art. 93 del TULPS che gestisce l'esercizio nell'interesse e per conto dell'intestatario che continua a conservare i poteri di iniziativa e di vigilanza sull'attività.
- *Requisiti oggettivi* – comprendono tutte le condizioni urbanistiche-edilizie, sulla

destinazione d'uso dei locali o area interessata, sull'osservanza del contenimento acustico e della zonizzazione acustica del territorio comunale, sulla prevenzione incendi ed altre disposizioni di polizia urbana.

- *Norme igieniche sanitarie* – sono le imprescindibili condizioni igieniche sanitarie, sia soggettive che oggettive, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Zona d'insediamento* – è la ripartizione del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Superficie di somministrazione* – è la superficie del locale o l'area aperta al pubblico attrezzata al fine di far consumare sul posto le bevande o gli alimenti venduti.
- *Superficie aperta al pubblico* - è l'area adiacente o comunque pertinente al locale, in cui è svolta l'attività di somministrazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione, se privata.
- *Superficie complementare* – è la superficie di locali od aree destinate a servizi, uffici, depositi o cantine.
- *Sorvegliabilità* – verifica della rispondenza ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno dei locali delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione o ad attività complementari. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- *Istanza* – si intende la domanda in bollo intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione presso un circolo privato non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- *DIA* – dichiarazione, ad effetto differito, che diventa efficace con il trascorrere del trentesimo giorno della presentazione al comune, senza atti sospensivi od interruttivi, e che permette di iniziare immediatamente l'attività, trasferire la sede, ampliare o ridurre la superficie di somministrazione. Essa si chiude con un atto formale che può contenere condizioni o prescrizioni d'esercizio dell'attività.
- *Comunicazione* – è l'atto con il quale l'ufficio comunale incaricato viene messo al corrente di un determinato evento inerente l'attività di somministrazione in essere. Gli effetti comunicati possono essere correlati con il decorrere di un determinato lasso di tempo.
- *Decisione* – è l'atto con il quale l'ufficio comunale incaricato dispone per l'accoglimento, la sospensiva o il diniego dell'istanza o della DIA.
- *Autorizzazione* – si intende l'atto formale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o presso circoli privati non aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, del trasferimento di sede fuori dalla zona d'insediamento.
- *Denominazione esercizio* – è la tipologia dell'attività di somministrazione esercitata in relazione agli indirizzi regionali e comunicata al Comune da parte dell'interessato.

- *Stagionalità* – uno o più periodi dell’anno solare complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei mesi durante il quale viene esercitata l’attività di somministrazione.
- *Temporaneità* – periodo di durata non superiore a giorni 30 di una manifestazione durante la quale viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.
- *Manifestazioni temporanee con limite di somministrazione* – Sono le manifestazioni di cui all’art.10 della L.R. n. 30/2003 che impongono l’adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- *Subingresso* – trasferimento dell’azienda in gestione o vendita per atto tra vivi o causa di morte a soggetto avente i requisiti soggettivi.
- *Trasferimento* – spostamento dell’esercizio in locali diversi da quelli precedentemente autorizzati.
- *Ampliamento* – espansione della superficie dell’esercizio pubblico indicata nell’autorizzazione e dichiarata sorvegliabile.
- *Chiusura temporanea* – interruzione dell’attività fino a 30 giorni;
- *Sospensione dell’attività* – inattività dell’esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- *Cessazione* – chiusura definitiva dell’attività con relativa cancellazione camerale.
- *Gioco lecito* – ogni forma di gioco che non sia d’azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- *Attività complementari alla somministrazione* – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in forma imprenditoriale e delle stesse non venga effettuata alcuna pubblicità. E’ considerata attività complementare la semplice musica di accompagnamento.
- *Indici di pubblicità ed imprenditorialità* – la presenza di almeno uno dei seguenti aspetti:
 - per l’accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell’immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
 - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell’intrattenimento o spettacolo;
 - viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l’area aperta al pubblico, per l’accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
 - viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;

- i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione.

E' costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

**“ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
COMPRESSE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE”**

Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria che ha carattere prescrittivo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nello stesso esercizio possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, nella determinazione degli orari di apertura e per la determinazione del numero di giochi leciti installabili.

Disposizioni generali relative all'insediamento e ubicazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 6 - Ubicazione dell'attività di somministrazione e distanza tra esercizi.

In riferimento alle caratteristiche del territorio comunale non si ritiene di prevedere limiti di distanza tra esercizi di somministrazione e i luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto o ad altre strutture pubbliche.

Tuttavia, ai sensi del punto 7.2 della D.G.R. 17.05.2004, n.7/17516, al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed al culto, si dispone, in presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità della zona ospedaliera o di riposo con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria del servizio sanitario o di culto.

Art.7 - Limiti di superficie di somministrazione.

Ai sensi del punto 8 della D.G.R. 17.05.2004, n.7/17516, non è consentito determinare superfici minime o massime per gli esercizi della somministrazione.

I locali, destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno, comunque, avere superfici adeguate e idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata, conformemente alle disposizioni previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali e dalle disposizioni che saranno certificate dal competente distretto sanitario.

Art.8 - Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi.

Le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono rispettare, oltre alle disposizioni igieniche previste dalla specifica autorizzazione sanitaria, le vigenti normative edilizio-urbanistiche e, in particolare, devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e ad essi deve corrispondere un'adeguata dotazione di parcheggi, in conformità alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG ed in relazione alla destinazione urbanistica della zona d'insediamento.

Dovranno essere, altresì, osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.

Art. 9 - Impatto acustico.

Per la realizzazione di pubblici esercizi destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali che sono inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono unità residenziali e che, durante lo svolgimento della loro attività, prevedono almeno una delle condizioni stabilite dall'art. 5, comma 4 della D.G.R. 08.03.2002 n.7/8313, deve essere predisposta adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla L.447/95 art.8, comma2, lettera d) e dall'art.5 della L.R. n. 13/2001.

In caso di necessità (lamentate per rumori molesti...) è possibile, ove ricorrano le suddette condizioni, far adeguare i locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già in attività alla data di approvazione dei presenti criteri.

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista, conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso, sia in fase di valutazione della previsione d'impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi a ciò preposti, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici della zona d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

Art. 10 - Programmazione.

La programmazione iniziale è quella riportata allegata al presente regolamento. Qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche, previo parere della commissione preposta, verrà sottoposta al Consiglio Comunale la necessaria revisione.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 11 – Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero non possono presentare istanza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

1. sono stati dichiarati falliti;
2. hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
3. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni di natura penale alle norme sul gioco del lotto;
4. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
5. sono sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; nei cui confronti è stata applicata una delle disposizioni restrittive per attività mafiosa; sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
6. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dal legale rappresentante o presidente del sodalizio, da altra persona delegata o preposta all'attività di somministrazione e precisamente:

- per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari;
- per le società a responsabilità limitata, nei confronti dell'amministratore unico o del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, nei confronti del presidente o legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sede secondarie nel territorio italiano, nei confronti del legale rappresentante in Italia;
- per le società cooperative, nei confronti del rappresentante o presidente e nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione;
- per i consorzi come definiti dal codice civile, nei confronti di chi ha la rappresentanza e

dei componenti il consiglio di amministrazione; in caso di consorzio di imprenditori o di società, i requisiti sono richiesti anche ai titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate;

- per associazioni e fondazioni costituite ai sensi del codice civile, nei confronti del rappresentante o presidente e soci che assumono la conduzione dell'attività di somministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, punti 2), 3), 4) e 6) l'ostatività alla richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si estingue col decorrere di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

I requisiti morali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi di istituti pubblici e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel secondo comma ed il loro possesso dei requisiti di onorabilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 12 - Requisiti professionali.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, od a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- c. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente il 13 gennaio 2004, al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La figura di delegato o preposto deve essere dichiarata nell'istanza o DIA che deve essere sottoscritta per accettazione da parte dello stesso delegato o preposto. All'istanza o DIA dovrà essere allegata la copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato (rappresentanza, lavoro subordinato, co.co.co)

I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale o cambio del delegato o preposto, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel primo comma con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 13 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento.

L'istanza per l'attivazione o il trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta in carta legale e presentata direttamente al protocollo comunale o spedita con raccomandata.

La registrazione al protocollo comunale deve essere eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione. In caso di inoltro per raccomandata fa fede l'ora e data di presentazione all'ufficio postale.

L'istanza e le autocertificazioni in essa contenute, devono essere sottoscritte davanti al pubblico impiegato incaricato del ricevimento ovvero, in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nell'istanza per l'attivazione o il trasferimento di un pubblico esercizio devono essere indicare i seguenti elementi:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA;
2. certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;
3. ubicazione dell'esercizio;
4. superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche ed avvia l'accertamento d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art.9, comma 7 della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso

Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

In caso di presentazione di un'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio, le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato ed il soggetto interessato dovrà, comunque, provvedere anche all'inoltro della debita comunicazione di vicinato ai sensi del D. Lgs 114/98.

Art. 14 - Documenti da allegare all'istanza.

All'istanza di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

1. la planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
2. certificazione o autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
3. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
4. certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei VV.FF;
5. certificazione o autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
6. documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dall'art.8 del presente regolamento e dall'art.10 degli indirizzi regionali (D.G.R. 17.05.2004 n.7/17516)
7. copia della richiesta di autorizzazione sanitaria;
8. documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione.

Qualora il richiedente non avesse la disponibilità dei locali all'atto della presentazione della domanda, i predetti allegati riferiti ai locali dovranno essere presentati prima dell'inizio dell'attività e, comunque, nel rispetto del termine massimo di giorni 365, in difetto si procederà all'archiviazione della pratica.

L'inizio dell'attività resta, infatti, subordinato al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art.9, comma 8, della L.R. n.30 del 2003.

Art. 15 - Decisione sull'istanza.

Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata dal protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 13.

Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

Il diniego d'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato e l'eventuale mancata risposta entro il predetto termine di 45 giorni consoliderà la fattispecie del silenzio rifiuto (art.9 comma 7 della L.R. n.30/2003).

Art. 16 – Comunicazione e DIA.

E' prevista la semplice comunicazione al competente ufficio comunale nei casi di seguito elencati:

- a) cessazione di attività
- b) chiusura temporanea superiore a 30 giorni
- c) sospensione attività
- d) determinazione o variazione dell'orario di apertura
- e) eventuale turno di chiusura
- f) modificazione della denominazione
- g) modifica societaria
- h) sostituzione del delegato
- i) subingresso

La DIA può essere utilizzata per i casi di seguito elencati:

- a) trasferimento dell'esercizio in locali diversi da quelli autorizzati
- b) ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

Per le modalità di presentazione della DIA e per gli allegati si rimanda a quanto previsto negli artt. 12 e 13 per l'istanza di autorizzazione.

Il responsabile dell'ufficio incaricato del procedimento, al ricevimento della DIA, e comunque entro 10 giorni, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento.

Riscontrata la regolarità della DIA, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche ed accerta d'ufficio la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

Qualora la DIA fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o il perfezionamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvio di procedimento, da parte dell'interessato; la sospensione della validità della DIA può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg) la DIA si intende decaduta di diritto ed il responsabile dell'ufficio incaricato del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella DIA si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato

al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà a far cessare l'attività eventualmente già iniziata.

Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della DIA si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione o, per i soli casi di ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione, con annotazione in calce all'autorizzazione originaria.

Art. 17 – Autorizzazione.

L'autorizzazione è da intendersi titolo di polizia amministrativa rilasciato ai sensi dell'articolo 86 e di tutte le altre disposizioni in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento, comprese quelle inerenti l'esercizio complementare di intrattenimenti e l'esercizio dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi leciti.

L'autorizzazione è rilasciata al soggetto professionalmente qualificato; abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile comunale ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL territorialmente competente ed alla CCIAA.

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività

Art. 18 - Inizio dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio incaricato del procedimento provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.

Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dei locali ed, eventualmente, dell'area da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque essere iniziata entro il termine di due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza.

Art. 19 - Autorizzazione stagionale.

Per stagionale si intende l'attività esercitata per un periodo non inferiore a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Dal momento che la stagionalità non è altro che una scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, venga osservata la procedura ordinaria.

Art. 20 - Trasferimento.

Il trasferimento dell'esercizio di somministrazione è soggetto alla presentazione di D.I.A. corredata con i necessari allegati, denuncia da inoltrare almeno 30 gg. prima del trasferimento medesimo.

L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando il comune non ne ha verificato le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. d) della L.R. n. 30/2003, l'autorizzazione è revocata qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario della stessa, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

Art. 21 - Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione.

L'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione sono oggetto di denuncia di inizio attività; la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 giorni, salvo quanto disposto al terzo comma del presente articolo.

Nella DIA di cui sopra il soggetto interessato dichiara di averi rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazione d'uso.

I predetti 30 giorni sono inderogabili. Prima dello scadere di tale termine, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto

all'attivazione dell'ampliamento.

Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso da parte del comune.

Art. 22 – Subingresso.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono: il possesso dei requisiti morali e professionali e l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa.

Il subingresso per cessione, affittanza o gestione d'azienda deve essere tempestivamente reso noto al Comune, necessariamente prima dell'inizio dell'attività da parte del subentrante (denuncia di inizio attività con decorrenza immediata).

La comunicazione di cui al precedente comma ha validità anche come comunicazione di cessata attività da parte del cedente e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuta cessione, affittanza o gestione dell'azienda.

In caso d'affittanza o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al comune nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

Nelle autorizzazioni rilasciate per affittanza o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione.

In caso di recesso e allo scadere dell'affittanza o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso, ivi compresa quella attestante il possesso del requisito professionale; in difetto l'amministrazione comunale dichiarerà la decadenza.

L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali.

Qualora il subentrante sia un minore od incapace, chi tutela, ai sensi di legge, gli interessi dei predetti soggetti, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.

Art. 23 – Cessazione dell'attività.

Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 24 – Revoca delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono revocate:

1. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
2. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;
3. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
4. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
5. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
6. quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;

La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dalla L.241/90 come successivamente modificata e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 25 – Proroghe.

Laddove il presente regolamento prevede la possibilità di proroga o di differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente ASL;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;

d) il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non riconducibile alla volontà dell'interessato.

Art. 26 - Distributori automatici.

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 27 - Obbligo della prestazione.

Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco.

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori e gli stessi devono lasciare il locale.

Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente, in concomitanza dello svolgimento di determinate attività (manifestazioni sportive, attrazioni dello spettacolo viaggiante), può vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi.

Art. 28 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività.

E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.

Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente è tenuto a darne comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura.

Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 29 - Pubblicità dei prezzi

L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

1. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
2. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto 1) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile

dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 30 - Attività miste.

L'esercizio nello stesso locale dell'attività di somministrazione e di altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono nettamente separate.

L'abbinamento di attività diverse senza separazione delle strutture e superficie può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria e tabaccheria.

Art. 31 - Disposizioni particolari.

All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 29, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autorizzazione sanitaria;
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali, anche domestici; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può

consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'aria e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

Art. 32 – Giochi leciti.

L'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, ping-pong o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale dell'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione e del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità.

Fatte salve le disposizioni legislative in materia, gli apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 del TULPS possono essere installati negli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel numero massimo di cinque giochi.

Per installare i giochi di cui al precedente comma, si deve dare preventiva comunicazione al comune allegando copia del prescritto nulla osta e della scheda tecnica del gioco.

La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto il regolamento e la relativa tariffa.

I giochi leciti devono essere esercitati nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia ed in osservanza dell'orario stabilito dal comune.

Art. 33 – Attività soggette a DIA.

Le seguenti attività di somministrazione, sono attivabili mediante DIA e ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti gli orari:

- 1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento e svago, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, sale gioco, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.
L'attività di somministrazione è esercitata solo durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale di intrattenimento e svago;
- 2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio extraurbane dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio, per i quali si applica la speciale pianificazione in materia;
- 3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
- 4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
- 5) attività di mensa interna ad aziende e negli spacci aziendali o istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
- 6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore;
- 7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 34;
- 8) attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.
- 9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo

Art. 34 - Autorizzazione temporanea.

In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.

Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a giorni 30 e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al comune da parte dell'organizzatore che rappresenta l'impresa individuale, la società o altre associazioni o sodalizi comunque denominati; deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

Qualora il denunciante non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.

L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Orario di apertura

Art. 35 – Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione.

Sulla base dei seguenti indirizzi il Sindaco, nell'ambito delle specifiche competenze come definite dall'art. 50 del TUEL, determinerà l'orario di somministrazione in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base all'articolo 5 del presente regolamento:

Denominazioni di esercizio	Orario di apertura (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	Orario di chiusura (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;	Ore 5 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 2 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato)
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire anche un orario ritardato)
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.	Ore 7 (il Comune può stabilire un orario ritardato)	Ore 3 del giorno successivo (il Comune può stabilire anche un orario anticipato)

L' esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana anche in relazione al variare della stagione, nel rispetto, comunque, dei limiti delle fasce minime obbligatorie di servizio stabilite dal Sindaco, che possono anche essere individuate come "mezza giornata".

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, durante il periodo estivo ed in riscontrati casi di carenza di servizio può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono obbligati ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali i limiti orari possono essere derogati.

E' data facoltà all' esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale.

Sanzioni

Art. 36 – Competenze all'adozione dei provvedimenti.

Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio comunale preposto al commercio e polizia amministrativa ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere presentate al Sindaco.

La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre l'adozione di ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione in esecuzione del presente regolamento, sono adottate dal responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento.

Art. 37 – Procedura sanzionatoria.

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 90/83, ed i proventi sono devoluti al comune.

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Per le violazioni alle norme regolamentari non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al responsabile dell'ufficio incaricato del procedimento, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non

superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 8 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine

di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 8 e 9, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente comma 8.

Norme finali e transitorie

Art. 38 - Conversione autorizzazioni esistenti.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.287/91 saranno convertite d'ufficio nella nuova tipologia unica prevista dalla L.R. n.30/2003.

Art. 39 - Validità del regolamento.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norme in esso contenute; esso entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione